

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

11 APR. 2000

=====

ADDI' **11 APR. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: BADALONI - DONATO - HERMANIN - META

DELIBERAZIONE N° 1197

OGGETTO: Approvazione avvenuta stipula contratto di comodato immobile sito in V.le Giulio Cesare, 31 con l'Istituto Studi Giuridici "A.C. Jemolo" - rettifica art. 13.



OGGETTO: Approvazione avvenuta stipula contratto di comodato immobile sito in V.le Giulio Cesare, 31 con l'Ist. Studi Giuridici "A.C. Jemolo" - Rettifica art. 13

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive - Demanio - Patrimonio - Economato;

VISTA la Legge del 15.5.1997 n. 127;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 20 del 11.1.2000 con la quale è stata autorizzata la stipulazione di un contratto di comodato con l'Istituto Studi Giuridici "A.C. Jemolo" per l'immobile regionale sito in Roma V.le Giulio Cesare n. 31;

RILEVATO che con lo stesso provvedimento è stato approvato il relativo schema del predetto atto di comodato;

RILEVATO, altresì, che in sede di sottoscrizione dell'atto stesso si sono constatati, all'art. 13 alcuni errori materiali;

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno apportare le rettifiche al predetto art. 13 nel modo seguente:

ART. 13

"L'Istituto comodatario si impegna a organizzare, su richiesta dell'Ente Regione, corsi di aggiornamento, di natura giuridica amministrativa, per i suoi dipendenti per complessive 200 ore annue. A fronte di tale eventuale richiesta l'Ente comodante non dovrà corrispondere alcun compenso".

RITENUTO, altresì necessario approvare l'avvenuta stipula dell'atto di comodato, allegato al presente atto, con le rettifiche di cui al punto precedente.

DELIBERA

- di approvare il contratto di comodato stipulato in data 20.3.2000 con l'Istituto Studi Giuridici del Lazio "A.C. Jemolo" relativamente all'immobile regionale sito in Roma V.le Giulio Cesare n. 31, così come formulato con le rettifiche apportate all'art. 13 e specificate nelle premesse della presente deliberazione.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge del 15.05.1997 n. 127.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Lionello COSENTINO

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



3 MAG. 2000

ALLEG. alla DELIB. N. 1197
DEL 11 APR. 2000

CONTRATTO DI COMODATO

L'anno duemila il giorno venti del mese di Maggio

TRA

La REGIONE LAZIO, in persona dell'Assessore pro-tempore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive, Francesco GIOFFARELLI, C.F. 80143490581, domiciliato per la carica in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7;



E

L'ISTITUTO Regionale per gli studi giuridici "ARTURO CARLO JEMOLO", con sede in Roma, Viale Giulio Cesare, 31 (C.F. 96154600687), in persona del suo presidente pro-tempore, Dott. Carlo SAMMARCO, nato ad Avellino il 23.07.1921.

L'ASSESSORE
Francesco GIOFFARELLI

PREMESSO

COPIA CONFORME

- che la Regione Lazio è proprietaria di un immobile sito in Roma, Viale Giulio Cesare n. 31, avente una superficie complessiva di mq. 970 circa sviluppata su n. 4 piani fuori terra con destinazione ad ufficio (A10) ed un piano interrato con destinazione magazzino (C2);

- che l'Istituto Regionale per gli studi giuridici "Arturo Carlo Jemolo", di seguito denominato comodatario, ha fatto richiesta di utilizzare detti immobili, al fine di sopperire alle proprie necessità locative;



Si stipula e si conviene.

IL PRESIDENTE
Dott. Carlo SAMMARCO

Carlo Sammarco

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
La Regione Lazio, come sopra rappresentata, concede in comodato all'Istituto Regionale per gli studi giuridici "Arturo Carlo Jemolo" che, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, accetta, l'immobile sito in Roma, Viale Giulio



Cesare, 31, meglio descritto nelle premesse del presente atto, ai patti e condizioni specificati negli articoli che seguono.

ART. 2

L'immobile viene concesso a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 1803 c.c.

ART. 3

La durata del rapporto è convenuta in anni 9 (nove) a decorrere dall'1.09.1998 con scadenza 31.08.2007.


Alla convenuta scadenza il rapporto si risolverà di diritto essendo escluso ogni tacito rinnovo.

Nel caso in cui l'istituto comodatario, per sopperire alle proprie esigenze locative, avanzasse richiesta di una ulteriore permanenza nell'immobile, successivamente alla data del 31.08.2007, il relativo rapporto sarà regolato da un nuovo atto contrattuale.

ART. 4

Gli immobili oggetto del presente contratto vengono concessi per lo specifico uso di ufficio (1°, 2°, 3° e 4° piano) e magazzino (piano interrato), con divieto assoluto di qualsiasi altra attività non espressamente autorizzata dall'Ente comodante. L'eventuale cambiamento della destinazione convenuta, anche se parziale, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto, salvo il risarcimento del danno subito. Il comodatario dichiara che l'immobile verrà utilizzato dal medesimo e dai propri associati e/o collaboratori per attività che comporterà contatti diretti con il pubblico.

L'Ente comodante è sollevato da ogni responsabilità nel caso in cui per effetto di legge o regolamenti comunali venisse precluso l'esercizio dell'attività per cui l'immobile viene concesso.



ART. 5

Si soprassiede alla consegna formale dell'immobile in quanto il medesimo è già in possesso del comodatario.

ART. 6

Le parti convengono che, ove nel corso del rapporto, si rendessero opportuni o necessari lavori di adattamento e/o di miglioria, gli stessi potranno essere eseguiti a cura e spese comodatario, previo consenso scritto della parte comodante e con l'osservanza della modalità e cautele dalla medesima fissate, nonché sotto la sorveglianza e secondo le eventuali prescrizioni che potranno essere impartite in sede di esecuzione dall'Organo Tecnico di manutenzione della parte comodante stessa.

Nell'ipotesi di esecuzione di tali lavori senza che sia stato osservato quanto convenuto nel comma precedente, la parte comodante potrà pretendere la restituzione e il ripristino, oltre al risarcimento degli eventuali danni, ovvero ritenere le opere senza compenso alcuno. Anche se il comodante abbia dato il proprio consenso scritto, nessun compenso, non convenuto preventivamente, sarà dovuto al comodatario per i lavori di adattamento e/o di miglioria.

In ogni caso, la parte comodante, per quanto attiene alle opere di adattamento non autorizzate, si riserva il diritto di richiedere, al termine della locazione, la messa in pristino a cura del comodatario.

ART. 7

Sono a carico del comodatario tutte indistintamente le riparazioni di piccola ordinaria e straordinaria manutenzione, ed eventuale ristrutturazione dell'immobile, compresa quella relativa agli impianti tutti.



Restano a carico dell'Ente comodante le seguenti riparazioni: ai tetti, ai muri esterni, ai solai dello stabile, purché gli inconvenienti non siano stati cagionati da cattivo uso o negligenza da parte del comodatario.

Si conviene, che non provvedendo la parte conduttrice alla esecuzione dei lavori di propria competenza, il comodante, dopo averla all'uopo invitata con lettera raccomandata, concedendole un termine ragguagliato all'urgenza e, comunque, non superiore a giorni trenta, resta facultata, in caso di inottemperanza, a far eseguire direttamente le opere manutentorie, addebitando alla parte comodataria medesima ogni spesa sostenuta.

ART. 8

La parte comodataria si impegna a conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia o di riconsegnarlo al termine del comodato in normale stato locativo, evitando guasti e deterioramenti, pena, altrimenti, il risarcimento dei danni. Si impegna, altresì, a denunciare alla parte comodante qualunque mutamento che comporti una diminuzione del valore, nonché qualunque atto da parte di terzi che ne turbi il possesso e ne contesti la proprietà.

Il comodatario è costituito dell'immobile e ne risponderà in caso di perdita o deterioramento per fatto a lui addebitabile.

Il comodatario è obbligato a consentire, previa intese e in ogni tempo, la visita dei locali ai tecnici incaricati dalla parte comodante, in orari e giorni da concordare in via preventiva.

ART. 9

È fatto divieto al comodatario di subconcedere in tutto o in parte l'immobile, nonché cedere a terzi il contratto di comodato.



Detto civico non potrà ritenersi abrogato nel silenzio della parte
comodante.

ART. 10

Alla sicurezza della cosa locata deve provvedere direttamente il comodatario, il quale dà atto che lo stabile è privo di portiere.

ART. 11

Il comodatario provvederà direttamente alle assicurazioni relative all'attività esercitata ed ai relativi impianti eventualmente gestiti direttamente, sollevando il comodante da ogni responsabilità in ordine ad eventuali infrazioni alle vigenti norme, anche di pubblica sicurezza ed incolumità, che riguardano l'attività.

ART. 12

Il comodatario esonererà il comodante, salvo a deroghe alle norme di legge, salvo atto di esenzione o atto da parte dello stesso, da ogni responsabilità per:

- a) danni diretti o indiretti derivanti da fatti od omissioni di dipendenti di esso Ente medesimo, di altri conduttori o di terzi in genere;
- b) danni comunque determinati da nodritaggi, allegamenti, rottura o rigurgito di tegole e tubazioni, umidità o trasudò o invasione o infiltrazione di acqua o liquori, comunque causati; inconvenienti derivanti dagli impianti tutti installati sia all'interno della cosa concessa che nello stabile;
- c) danni conseguenti a danneggiamento o furto - consumato o tentato - su opera di cui concessa.

ART. 13

L'Istituto comodatario si impegna a organizzare, su richiesta dell'Ente Regione, corsi di aggiornamento, di natura pubblica amministrativa, per i suoi dipendenti.



per complessive 200 ore annue.

A fronte di tale eventuale richiesta l'Ente comodante non dovrà corrispondere alcun compenso.

ART. 14

Le spese di registrazione o di bollo del presente contratto, sono a totale carico del comodatario. Alla suddetta registrazione dovrà provvedere il comodatario con onere per il comodante da responsabilità derivanti da omessa registrazione.

ART. 15

Si conviene espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1459 c.c., che il presente contratto si risolve di diritto qualora una delle obbligazioni non sia adempita secondo le modalità stabilite.

COPIA *incontrata*
Giobbe

ART. 16

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti si riferiscono alla normativa vigente in materia.

Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo e non può essere approvata che mediante atto aggiuntivo al contratto stesso.

ART. 17

A tutti gli effetti di legge le parti contraenti eleggono domicilio, come espresso e indicato:

IL COMODANTE in: Roma, Via R. Raimondi Garibaldi, 7.

IL COMODATARIO in: Roma, Viale Giulio Cesare, 31.

IL COMODATARIO

IL PRESIDENTE

Carlo SAMMARCO

Carlo Sammarco

PER IL COMODANTE

L'ASSESSORE

Francesco GIOFFRANI

Francesco Gioffrani

Il comodatario dichiara di aver letto gli articoli 9 (semplicità del rapporto), 10 (operazioni), 9 (obbligo di subconcausione e concessione), 10 (sicurezza)




[Handwritten signature]

(assicurazione e responsabilità), 12 (esonerazione responsabilità danni vari), 13 (corsi di
aggiornamento), 16 (modifiche contrattuali) del presente contratto, e di accettarli
specificatamente ed integralmente.

IL COMODATARIO

IL PRESIDENTE

(Dott. Carlo SAMMARCO)



12897/pt

